



COMUNE DI ROCCAFORZATA
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 DEL 30/11/2020

Oggetto: Richiesta di Permesso di Costruire in deroga art. 14 del D.P.R.380/01

Progetto preliminare per lavori di adeguamento di un fabbricato (monocale residenzialeagricolo) e della sua pertinenza per la realizzazione di un parco giochi inclusivo.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Novembre alle ore 12:00, SEDE COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

| CONSIGLIERI | PRESENTE |
|-----------------------|-----------------|
| DOTT. IACCA ROBERTO | SI |
| BIANCO MASSIMO | SI |
| DI NAPOLI NICOLA | SI |
| MANZO GREGORIO | SI |
| ALFEO FRANCA | SI |
| PANARO ANTONIA | SI |
| PICCINNO EUGENIO | SI |
| CARONE FRANCESCO | SI |
| PANICO ANTONIO | SI |
| MANZO GIUSEPPE | SI |
| ZACCARIA MASSIMILIANO | SI |

Presenti n° 11 Assenti n° 0

Partecipa la Segretario Generale **SEGRETARIO COMUNALE**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DOTT. IACCA ROBERTO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopra riportato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, Dlgs n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri e visti:

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio

Data, **25/11/2020**

DOTT. IACCA ROBERTO

Premesso che in data 02/10/2020 al protocollo generale n.4212 di questo comune è stata presentata dal Sig. LEZZA NICODEMO, nato a Taranto il 28/11/1942 residente in via Solito n. 83, proprietario del fondo in zona agricolo, lungo la via per Monteparano di questo Comune contraddistinto al foglio di mappa n. 4 particella 844, su cui insiste una piccola casa colonica regolarmente autorizzata secondo le previsioni del progetto allegato al permesso di Costruire n. 12/2007 del 01/06/2007, come attestato dalla segnalazione certificata di agibilità n. 04/18 prot. 2045 del 11/06/2018, avendo in animo di destinare tale immobile ad uso collettivo e più precisamente a un parco giochi inclusivo attraverso il quale promuovere la condivisione di una cultura di accoglienza non discriminante, chiedeva all'Amministrazione Comunale di esaminare la proposta di progettazione dal basso di cui all'oggetto al fine di concedere la deroga allo strumento urbanistico vigente per la variazione di destinazione d'uso dell'immobile in questione da zona agricola a zona per servizi collettivi. A tale richiesta è seguita la Relazione/Istruttoria prot. n. 7508 del 14/12/2016 da parte dell'Ufficio Tecnico con cui si esprimeva parere favorevole all'intervento *"omissis.....alle seguenti condizioni: che la pratica edilizia in questione segua la procedura della deroga.....omissis....."*.

Con riferimento all'intervento in questione, poiché ricadrebbe in zona agricola "E" e in linea generale non rispetterebbe la destinazione urbanistica e le NTA del vigente P.U.G., risulterebbe non realizzabile se non facendo ricorso all'applicazione dell'art. 14 del DPR 380/6.6.2001 e ss.mm.ii. che disciplina il *Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici*, il cui 1° comma che così recita:

"1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia".

Visto quanto innanzi e rilevato :

- ✓ Che l'intervento è finalizzato a promuovere l'inclusione sociale attraverso il coinvolgimento diretto e consapevole delle persone;
- ✓ Il gioco è fondamentale per lo sviluppo dei bambini, di tutti i bambini ed è un diritto accedere giocare e gioire in un parco giochi;
- ✓ Che tale concetto è in linea con la convenzione ONU sui diritti dei bambini che dichiara: *"..gli Stati partener rispettano e favoriscono il diritto del bambino a partecipare pienamente alla vita culturale e artistica ed incoraggiano la fornitura di uguali opportunità per le attività ricreative e di tempo libero"*. Nello specifico l'art. 31 riconosce i diritti del bambino a dedicarsi al gioco e l'art. 2 afferma che non ci dovrebbe essere nessuna discriminazione dei bambini a prescindere da loro eventuali disabilità;
- ✓ Che l'interesse dell'iniziativa è proposta per tutti i bambini affetti da qualsiasi forma di disabilità e l'impegno a proporre, attraverso l'aiuto e la collaborazione dell'Associazione Pierangelo Capuzzimati ODV di Faggiano (TA), già operante nel settore della promozione sociale dal 2008, ogni forma di collaborazione tesa a perseguire il fine dell'integrazione sociale;
- ✓ Che l'iniziativa proposta offre massima disponibilità ad intraprendere ogni iniziativa finalizzata a favorire una fattiva collaborazione con le istituzioni sia amministrative che scolastiche, parrocchiali e associative oltre a favorire la fruibilità dell'area;

Che questo Servizio Tecnico Comunale, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'intervento in quanto ritenuto esattamente in linea con il contenuto dell'art. 14 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.

Quanto innanzi, considerato che:

- a) In base all'art. 14 del d.P.R. n. 380 del 2001 (TU), il permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione può essere rilasciato esclusivamente per la realizzazione di impianti ed edifici pubblici o di interesse pubblico;
- b) La giurisprudenza ha precisato che, siccome le norme fanno riferimento, non solo alle opere pubbliche, ma anche agli interventi di interesse pubblico, il permesso di costruire in deroga può essere rilasciato anche per la realizzazione di edifici privati per i quali sussista appunto un interesse pubblico alla loro realizzazione, così come rappresenta la pratica edilizia in questione;
- c) Che nel caso specifico, la richiesta di deroga non prevede nuova edificazione, in quanto l'immobile esistente è già stato realizzato ed assentito;
- d) Con l'art. 14 del TU il legislatore ha attribuito il potere di deroga esclusivamente alla competenza del comune, escludendo ogni competenza regionale (che invece l'art.30 della L.R. 56/31.5.1980 prevedeva). Infatti va osservato in senso generale che, l'entrata in vigore di una legge statale comporta l'abrogazione delle norme regionali preesistenti con essa incompatibili, ai sensi dell'art. 10, L. 62/1953. Viepiù ad analoghe conclusioni

giunge la Circolare n.2/2006 (Linee interpretative per l'applicazione dell'art. 14 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 13 giugno 2006, n. 847;

- e) il mutamento di destinazione di uso in deroga allo strumento urbanistico è autorizzato dal combinato disposto dell'art. 5, comma 9, lettera c), con il comma 11 ed il comma 13, lettera a) della L. 106/12.07.2011, cosiddetta decreto sviluppo, nato per liberalizzare le costruzioni private e per dare impulso al settore edile;
- f) il mutamento della destinazione d'uso che comporta il progetto di deroga in questione, definisce che si tratta di destinazioni tra loro compatibili o complementari, in linea con le norme di legge; assunto che:
- per compatibilità con la destinazione originaria deve intendersi coesistenza tra due destinazioni (tra loro) in cui ognuna delle quali esplica la propria funzione senza limitare l'altra;
 - per complementarietà, in alternativa alla compatibilità, deve intendersi un concetto di accessorietà, ovvero di integrazione tra la destinazione principale e la nuova destinazione consentita.

Si dà comunque atto che quanto innanzi è solo un parere del Responsabile del Servizio Tecnico, in quanto: “ *Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia*” così come previsto dall'art. Art. 14 - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici - del D.P.R. 380/2001.

All'uopo, pertanto, espresso il proprio parere (*non vincolante*), propone il provvedimento testé argomentato all'esame del Consiglio Comunale a cui è delegato l'istituto del potere di deroga agli strumenti urbanistici generali ai sensi del richiamato art. 14 del dpr 380/2001.

Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio

Dott. Roberto IACCA

Letta la relazione tecnica del Responsabile del Servizio:

Vista la proposta allegata alla presente dal Dott. Nicodemo Iezza, grafici a firma dell'Arch. Angelo Capuzzimati

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare la proposta d'intervento edilizio per “**Progetto preliminare per lavori di adeguamento funzionale di un fabbricato (monocale residenziale agricolo) e della sua pertinenza per la realizzazione di un parco giochi inclusivo.**

Richiesta di Permesso di Costruire in deroga art. 14 del D.P.R. 380/2001”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la relazione del Servizio Assetto del Territorio;

Ritenuto di poterla condividere, approvare e fare propria nei suoi contenuti;

Visto l'**art. 14, comma 1 del DPR 380/6.6.2001 e smi - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici**, che così recita: “*1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia*”, che individua il Consiglio Comunale quale organo competente a deliberare in merito;

Dato atto che la giurisprudenza ha invero avuto modo di evidenziare che per “edificio di interesse pubblico”, proprio ai fini del rilascio del titolo edilizio in deroga, deve intendersi ogni manufatto edilizio idoneo, per caratteristiche intrinseche e/o per destinazione funzionale, a soddisfare interessi di rilevanza pubblica (Cons. St., sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6136), potendo in tale categoria ricomprendersi a pieno titolo anche la proposta progettuale in questione;

Dato atto, per quanto precisato al punto precedente, la struttura in questione rientra fra gli impianti di interesse pubblico e, quindi, risulta ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art. 14 del DPR 06.06.2001 n. 380.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Acquisito il parere ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs. n.267/2000;

con il seguente risultato di votazione palese, reso per alzata di mano:

Presenti n. 11 ;

Votanti n. 11 ;

Voti favorevoli n. 11;

Voti contrari n. 0 /

Astenuti n. 0 /

DELIBERA

per quanto in narrativa esposto e qui inteso integralmente riportato per farne parte integrante e sostanziale, di:

1. **ACCOGLIERE** la richiesta prot. 4212 del 02/10/2020 presentata dal Dott. Nicodemo Lezza, innanzi generalizzato, proprietario del fondo in zona agricolo, lungo la via per Monteparano di questo Comune contraddistinto al foglio di mappa n. 4 particella 844, su cui insiste una piccola casa colonica regolarmente autorizzata secondo le previsioni del progetto allegato al permesso di Costruire n. 12/2007 del 01/06/2007, come attestato dalla segnalazione certificata di agibilità n. 04/18 prot. 2045 del 11/06/2018, riconoscendo alla proposta medesima l'interesse pubblico.

2. **AUTORIZZARE** in deroga al Piano Urbanistico Generale, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001 e smi, nonché dell'art. 5, comma 9, lettera c), comma 11 e comma 13, lettera a), del D.L. 70/2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, , sulla base della richiamata pratica edilizia di massima in questione presentata in data 02/10/2020, prot. 4212, per la realizzazione di un "Parco giochi inclusivo", sull'area agricola di proprietà censita catastalmente in questo Comune a Foglio di Mappa foglio di mappa n. 4 particella 844;

3. **AUTORIZZARE** l'intervento in questione alle seguenti condizioni:

- a) la pratica, ripresentata a livello di progetto esecutivo, deve essere sottoposta all'iter e alle prescrizioni per il rilascio ordinario di un Permesso di Costruzione;
- b) l'intervento deve essere reso conforme alle norme previste per legge, ivi incluso l'atto di asservimento di cui all'art. 29 della legge regionale n.56/1980 (prima del rilascio del PdC);
- c) la pratica edilizia deve essere conforme alle prescrizioni impartite dal Servizio Tecnico;
- d) devono essere acquisiti tutti i preventivi pareri previsti dalle norme vigenti e dai vincoli eventualmente esistenti;
- e) in caso di non presentazione della richiesta del Permesso di costruire per la realizzazione dell'intervento in questione, entro e non oltre anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento deliberativo, l'area relativa tornerà ad avere la destinazione urbanistica di zona agricola e lo stesso intervento, senza alcun provvedimento amministrativo, risulterà revocato. Analoghe conseguenze scatteranno nel caso in cui non si perverrà al rilascio del Permesso di costruire entro n. 2 (due) anni dalla presentazione della pratica edilizia;

4. **DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Tecnico degli adempimenti e delle verifiche da porre in essere in ordine al rilascio del PdC di cui alla richiesta in esame;

5. **DARE ATTO** del parere espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente, con separata votazione riportante il seguente risultato di voto:

Presenti n. 11 ;

Votanti n. 11 ;

Voti favorevoli n. 11;

Voti contrari n. 0;

Astenuti n. 0 ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Sindaco DOTT. IACCA ROBERTO

Il Segretario Generale
SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 04/12/2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:

Immediatamente , ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

Roccaforzata, li 04/12/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
RENNA MARILIA